



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/153/CR12c/C10

**ORDINE DEL GIORNO SULLA NON APPLICABILITÀ ALLE AZIENDE
AGRICOLE DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL DPR 1 AGOSTO 2011, N. 151
CON RIFERIMENTO AI CONTENITORI-DISTRIBUTORI RIMOVIBILI E NON
DI CARBURANTI LIQUIDI**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Considerato:

- che il DPR. 1 agosto 2011, n 151 recante “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” ha operato una sostanziale rivisitazione della disciplina di prevenzione incendi ed aggiornato l'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e quindi soggette ai relativi procedimenti;
- che, a questo riguardo, ha classificato le attività in tre categorie principali (A, B, C), individuate in ragione della gravità del rischio, della dimensione o del grado di complessità dell'attività medesima;
- che ha individuato, per le attività delle categorie A e B, procedimenti più semplici rispetto a quelli previgenti, demandando al Professionista incaricato il ruolo precedentemente attribuito ai comandi provinciali dei Vigili del Fuoco;

Rilevato:

- che, ai sensi del D.M. 19 marzo 1990 erano consentiti, rispettando alcune prescrizioni, l'installazione e l'utilizzo di contenitori - distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C (*con punto di infiammabilità superiore a 65°C*) esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, di tipo approvato dal Ministero dell'Interno e fino ad una capacità geometrica di 9 m³ senza ulteriori passaggi di tipo amministrativo o burocratico;

- che la nuova classificazione introdotta dal DPR 151/2011, non facendo distinzione di settore, prevede per tutti i contenitori – distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m³ con punto di infiammabilità superiore a 65°C la Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte di un professionista incaricato da presentare al Comando dei vigili del fuoco;

Dato atto:

- che la quasi totalità delle aziende agricole è dotata di contenitori – distributori mobili di carburanti con punto di infiammabilità superiore a 65°C realizzati ed installati nel rispetto delle indicazioni del DM 19 marzo 1990;
- che la nuova situazione è destinata a provocare un notevole aggravio dei costi aziendali sia per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività sia per il probabile acquisto di contenitori nuovi;
- che il quadro normativo previgente l'entrata in vigore del DPR 151/2011 ha comunque garantito adeguate condizioni di esercizio;

chiede al Governo

- a) di valutare l'opportunità di esentare, fino ad una capacità geometrica di 10 m³, i contenitori – distributori mobili ad uso privato per liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65°C utilizzati esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole, dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività da parte di un professionista incaricato;
- b) di emanare specifici atti normativi od interpretativi in grado di ripristinare, esclusivamente per le attività precedentemente specificate, la situazione previgente all'entrata in vigore del D.P.R. 1 agosto 2011, n 151 recante “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Roma, 22 novembre 2012